Procedura in sede sindacale per richiesta prestazioni FSBA

(aggiornamento alla Delibera del Consiglio Direttivo FSBA 17 dicembre 2019 e all'A.I. Regionale 14 gennaio 2020)

Di seguito si riportano, nel dettaglio, le informazioni relative al Fondo FSBA, la descrizione della procedura di consultazione sindacale attivabile in Veneto aggiornata all'A.I. Regionale 14.01.2020 e, in sintesi, le modalità di richiesta delle prestazioni.
L'A.I. Regionale 14.01.2020 sostituisce il precedente accordo interconfederale siglato il 10 gennaio 2019; quest'ultimo continuerà ad essere applicato con riferimento alle richieste di intervento di FSBA fino al 14 gennaio 2020. In pratica, per gli interventi FSBA fino al 14 gennaio si utilizzeranno i modelli di comunicazione e di verbale definiti dall'A.I. del 10 gennaio 2019.
I nuovi modelli aggiornati sono utilizzabili per le consultazioni avviate a partire dal 15 gennaio 2020.

1. IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L'ARTIGIANATO (FSBA)

Il Fondo FSBA è il Fondo di solidarietà nazionale per il comparto artigiano finalizzato all'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di sospensione dell'attività lavorativa per crisi temporanee dell'azienda.
Sono tenute al versamento della contribuzione al Fondo FSBA le imprese inquadrate nel settore artigiano, anche con meno di 6 dipendenti, e individuate come artigiane tramite il Codice Statistico Contributivo (**CSC 4**), a prescindere dal contratto collettivo applicato.

Il fondo eroga due tipologie di prestazioni:

Assegno ordinario: per una durata massima complessiva di 20 settimane (pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio.
L'assegno ordinario è corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, nei seguenti casi:

- Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
- Situazioni temporanee di mercato;

Nel caso di *sospensioni dal lavoro* dovute ad ***eventi climatici***, il verbale di accordo sindacale è sostituito da una comunicazione (allegato 3 dell'A.I. 14.01.2020) dell'impresa da inviare ad EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l'evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori.

L'ammontare dell'assegno ordinario sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro l'importo massimo mensile (da rapportare su base oraria) previsto per le integrazioni salariali come annualmente aggiornato dall'INPS e recepito dal Fondo medesimo.

Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane (pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto per orario settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro distribuito su 6 giorni) nel biennio: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell'orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
L'ammontare dell'assegno di solidarietà sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall'art. 31 del d.lgs. 138/15 entro l'importo massimo mensile (da rapportare su base oraria) previsto per le integrazioni salariali come annualmente aggiornato dall'INPS e recepito dal Fondo medesimo.

Il Consiglio Direttivo FSBA ha approvato l'8 giugno 2017 un'importante delibera con la quale fornisce chiarimenti in ordine ai contenuti dell'accordo sindacale per la richiesta dell'assegno di solidarietà e altre disposizioni applicative vincolanti per l'esito positivo della richiesta.
(http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/FSBA_Delibera_Solidariet%C3%A0_8_giugno_2017.pdf)

Le prestazioni sopra descritte sono alternative fra loro e non possono cumularsi nel biennio. Allo stato attuale quindi è possibile richiedere una sola tipologia di assegno nel biennio.
In merito al calcolo del biennio si rimanda alla delibera del Consiglio Direttivo FSBA del 17 maggio 2018, nella quale è precisato quanto segue:

- **il biennio decorre, per ciascuna azienda, dal giorno di effettivo utilizzo della prima prestazione, così come risulta dalla procedura di rendicontazione delle assenze e termina 2 anni dopo;**
- **per ciascun biennio l'azienda ha a disposizione l'intera durata delle prestazioni, indipendentemente da eventuali residui del biennio precedente e dalla tipologia di prestazione precedentemente utilizzata.**

(http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/5_Delibera_Biennio_mobile_17_05_2018_-_2.pdf)

Ai sensi del Regolamento FSBA ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale ad una giornata di sospensione. Ai fini del computo delle giornate fruite, non si considerano utili le festività cadenti nel periodo di sospensione; tali giornate restano a carico dell'azienda.

2. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

L'azienda che ravvisi la necessità di operare una sospensione/riduzione di orario, prima di accedere alle prestazioni FSBA, dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, ivi compresa la fruizione delle ferie residue dell'anno precedente (art. 14 Regolamento FSBA - **precondizione sospesa per gli anni 2019 e 2020**).

L'avvio della procedura di consultazione avviene mediante l'invio preventivo di una comunicazione (Allegato AZ) da parte dell'azienda. La comunicazione deve essere inviata **in modo congiunto** a CGIL CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato Vicenza (se iscritta) attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc). Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso agli ammortizzatori sociali (CIGD/FSBA) per la stessa azienda.
Una volta avviata la procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dei modelli predisposti dall'Accordo Interconfederale:

- Allegato 1 nel caso di accordo per la sospensione dell'attività lavorativa finalizzato a richiedere l'assegno ordinario;
- Allegato 2 nel caso di accordo per la riduzione dell'orario di lavoro (volta ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) finalizzato a richiedere l'assegno di solidarietà.
- Allegato 4 nel caso di accordo per sospensione dell'attività lavorativa che interessa i lavoranti a domicilio per i quali si richiede la prestazione EBAV ai sensi dell'Accordo Interconfederale Regionale 25 giugno 2018.

N.B. Il verbale di accordo sindacale deve essere sottoscritto prima dell'inizio del periodo di sospensione (art. 5 Regolamento FSBA). Di conseguenza, la procedura di consultazione sindacale deve risultare attivata prima dell'inizio della sospensione.

In tale contesto **Confartigianato Vicenza** oltre all'attività di consulenza alle imprese in materia **provvederà solamente a raccogliere le Comunicazioni di avvio di procedura** inviate dalle stesse, mentre le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella consulenza per la redazione della documentazione richiesta loro per accedere alle prestazioni FSBA (vedi successivo punto 4).

Nei periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell'apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.
Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.
Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

3. ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l'azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, **entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro indicata nel verbale di accordo sindacale**, a presentare la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.
Non è richiesto l'invio di alcuna comunicazione ad EBAV successiva alla sottoscrizione dell'accordo sindacale. Ricordiamo infatti che l'A.I. 09.10.2017 ha soppresso l'obbligo in capo all'azienda, previsto dall'A.I. 29.07.2016, di comunicare attraverso apposito modello, **l'avvenuto perfezionamento della procedura per l'utilizzo di FSBA**. Tale adempimento non è più richiesto per le procedure avviate dal 23 ottobre 2017 ai sensi dell'A.I. 9.10.2017.

L'azienda è tenuta ad inviare la rendicontazione relativa alle ore/giornate di sospensione alla fine di ogni periodo paga e comunque **entro e non oltre il 30 del mese successivo a quello interessato dalla sospensione.** In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.

Al termine del periodo di sospensione l'azienda dovrà procedere alla **ripresa produttiva** in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore. In pratica, in caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l'azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.
Al termine di ogni periodo di sospensione l'azienda deve produrre tramite la piattaforma online la *Dichiarazione di ripresa attività produttiva*, scaricabile dal sito del Fondo.
In presenza di periodi di sospensione continuativi la dichiarazione dovrà essere inviata al termine dell'ultimo periodo di sospensione.

Le modalità operative per il caricamento delle domande e della rendicontazione mensile sono definite nel manuale operativo consultabile sul sito web del Fondo al seguente link:
http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/SINAWEB_PROCEDURE_UTENTE_AZIENDA_CONSULENTE_CENTRO_SERVIZI.pdf

Contribuzione correlata

Il d.lgs. 148/2015 prevede la copertura dei periodi interessati dall'intervento delle prestazioni FSBA con la contribuzione correlata, le cui modalità di accredito sono state definite dall'INPS con la circolare n. 53 del 12 aprile 2019.
https://www.informaimpresa.it/item/fsba-contribuzione-correlata-circolare-inps-n-53-del-12-aprile-2019

4. ADEMPIMENTI A CARICO DEI LAVORATORI

Una volta sottoscritto il verbale di accordo sindacale il lavoratore è tenuto a presentare ad EBAV il **modello D06-FSBA** debitamente compilato.

Con tale modello il lavoratore comunica ad EBAV i **dati anagrafici** e l'**IBAN** su cui accreditare le somme relative alle prestazioni FSBA. **Il modello deve essere compilato e presentato dal lavoratore agli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali della provincia di Vicenza**. La domanda D06-FSBA può essere presentata esclusivamente a fronte di un accordo sindacale di sospensione/solidarietà da cui risulti il nominativo del lavoratore. Il lavoratore quindi deve produrre una copia del verbale di accordo sindacale.
L'assolvimento di tale adempimento da parte del lavoratore è condizione indispensabile per l'erogazione dei trattamenti FSBA.

Il modello Do6-FSBA è scaricabile dal sito web di EBAV al seguente link:
https://www.ebav.it/servizi/sospensione-riduzione-dal-lavoro/

5. EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non è previsto alcun anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell'impresa.
Le prestazioni saranno erogate da FSBA in presenza delle seguenti condizioni:

a) Regolarità contributiva a FSBA da parte dell'azienda;
b) Anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni (di calendario) alla data di richiesta della prestazione. Per i lavoratori stagionali o assunti con contratto a tempo determinato l'anzianità di servizio **decorre nuovamente** per ogni singolo contratto sottoscritto con l'azienda (Delibera FSBA 7 marzo 2017).
c) Verbale di accordo sindacale.

In **mancanza delle condizioni** previste dai punti **b)** e **c)** la domanda di prestazione sarà **rigettata** da FSBA.
Nel caso di **omissione o di ritardo nei versamenti** da parte dell'azienda/lavoratore la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa fino alla regolarizzazione della posizione dell'azienda o del lavoratore.

6. LAVORANTI A DOMICILIO

I lavoranti a domicilio non sono destinatari delle prestazioni FSBA. Aziende e lavoratori sono pertanto esclusi dal relativo obbligo contributivo, fermo restando il versamento ad EBAV delle quote di primo livello e di secondo livello previste dalla contrattazione nazionale e regionale.
In luogo delle prestazioni FSBA, a tali lavoratori, secondo quanto previsto dall'Accordo regionale 25.06.2018, verrà riconosciuta una prestazione EBAV consistente in un sussidio di € 9,50 per ogni giornata di effettiva sospensione a zero ore per la durata massima pari al periodo massimo posto in essere in FSBA. Ai fini del calcolo delle giornate non sono conteggiati il sabato (nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali), le domeniche e le giornate festive infrasettimanali.
L'accesso a tale prestazione è subordinato all'esperimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall'A.I. 14.01.2020 e alla redazione di un accordo sindacale sulla base dell'Allegato 4 dell'accordo medesimo e recepito nella modulistica EBAV.
https://www.ebav.it/servizi/sospensione-per-lavoranti-a-domicilio/